

NEGOZIAZIONE ASSISTITA  
ART. 6 D.L. 12/9/2014 N. 132

ARTICOLO 6 - DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014 n. 132

convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

**CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 n.206 (IN GRASSETTO)  
E LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 10.10.2022 N. 149 (EVIDENZIATE)**

Articolo 6.

(Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, **di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti**).

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, **di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti**.

**1 -bis . La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate.**

**Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.**

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati **di tutte le parti** il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza **e lo comunica a tutte le parti**. Quando ritiene che l'accordo non

risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

**2 -bis. L'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.**

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1 e **1 -bis**, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, **di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.** Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori.

Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

**3 -bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.**

**3 -ter. L'accordo, munito di nulla osta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

\*\*\*

## **NOVITÀ DELLA LEGGE**

La convenzione di negoziazione assistita si applica anche a:

- 1) le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;
- 2) le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;
- 3) l'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la modifica dell'assegno eventualmente già determinato;
- 4) gli alimenti dovuti ai sensi dell'art. 433 c.c. e la modifica degli alimenti eventualmente già definiti.

### **ALTRE NOVITA' INSERIRE DAL DLGS 10.10.2022 N. 149**

- 1) Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori.
- 2) L'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.
- 3) Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
- 4) L'accordo, munito di nulla osta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**Per ciò che riguarda l'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la modifica dell'assegno eventualmente già determinato**

**Prima della riforma**, in base alla dicitura contenuta nell'art. 6 D.L. 12/9/2014 N. 132 "La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi...."

La giurisprudenza di merito aveva ritenuto che, seguendo il dettato normativo (può essere conclusa tra i coniugi), non era ammissibile l'intervento del figlio maggiorenne nell'ambito della modifica delle condizioni di divorzio a seguito di negoziazione assistita.

Tribunale di Torino, decr. 20 aprile 2015

Il pubblico Ministero ha ritenuto di non poter accogliere la modifica delle condizioni di divorzio a seguito di negoziazione assistita cui aveva partecipato la figlia divenuta maggiorenne, ma non economicamente indipendente "rilevato che trattasi di accordo trilaterale, non rispondente al dettato normativo", e pertanto disponeva la trasmissione degli atti al Presidente della sezione per quanto di competenza. Durante la fase presidenziale, la figlia maggiorenne dichiarava di abbandonare la procedura, avendo piena fiducia negli accordi raggiunti in merito al suo mantenimento, tra la madre, con cui convive, e il padre, e il Presidente, che aveva condiviso il rilievo sui requisiti formali della negoziazione, autorizzava l'accordo .

Diversamente potrebbe apparire ammissibile un intervento del figlio maggiorenne, **dopo la modifica dell'art. 6 D.L. 12/9/2014 N. 132**, interpretando ciò che dice la lettera b) dell'art. 35 della legge 26 novembre 2021 n. 206:

"può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente..."

Laddove il termine tra le parti consentirebbe una legittimazione a partecipare all'accordo anche del figlio maggiorenne

**Come spesso accade il Legislatore non si esprime chiaramente e lascia spazio alle interpretazioni.**

**Per ciò che riguarda gli alimenti dovuti ai sensi dell'art. 433 c.c. e la modifica degli alimenti eventualmente già definiti.**

Si riporta il testo del  
Titolo XIII del codice civile  
Degli alimenti  
Art. 433.

Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; (1)
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; (2)
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

**Tra questi si ritiene vadano compresi i conviventi**, secondo quanto disposto dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) che, all'ultima frase del c. 65 dell'art. 1, parla del "diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento", menzionando in modo esplicito l'art. 433 c.c. nello stabilire la sua precedenza sui fratelli e sorelle.

**Stessa cosa per gli uniti civilmente** a cui la stessa L. 76/ 2016, applica le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, ex co. 19 dell'art. 1.

Il diritto che ne consegue è personalissimo, intrasmissibile, irrinunciabile e imprescrittibile, inalienabile e impignorabile.